

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 07/02/2020

FATTO

In data 25/11/2013, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 6.240,00, da rimborsare in 120 rate di euro 52,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 331,84 per commissioni di attivazione, di euro 311,08 (inclusi gli oneri assicurativi) per commissioni di gestione, di euro 200,00 per spese di istruttoria, di euro 249,60 per commissioni rete esterna e di euro 600,00 per costo incasso rate.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2017, in corrispondenza della rata nr. 48, la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto, secondo il criterio *pro rata temporis* ed al netto di quanto già stornato in conteggio estintivo, la residua somma di euro 600,15, oltre interessi legali dal reclamo, a titolo di quote non maturate dei sopra indicati oneri previsti in contratto.

Costitutosi, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese della ricorrente, rilevando l'avvenuta già retrocessione di euro 156,91 per commissioni di gestione nonché di euro 360,00 a titolo di "storno oneri", ed eccependo la natura *up front* delle altre voci di costo.

Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, nello specifico caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta “*la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa*”.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

Al riguardo, questo Collegio, esaminate le clausole relative alle commissioni oggetto di domanda di rimborso ritiene che:

- rivestono indubbia natura *recurring* e andavano, perciò, retrocesse, per le quote non maturate, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, sia le commissioni di gestione, addebitate in contratto per euro 311,08, sia i costi di incasso rate, pattuiti per euro 600,00;
- hanno, viceversa, carattere *up front* le commissioni di attivazione, pari ad euro 331,84, le spese di istruttoria, pari ad euro 200,00 e le commissioni rete esterna dovute all'agente, pari ad euro 249,60; in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019, deve qui ritenersi che anche per tali voci di costo, seppure *up front*, debba riconoscersi il diritto della ricorrente alla relativa riduzione, da calcolarsi, però, non alla stregua del criterio *pro rata temporis*, ma adottando lo stesso criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Nello specifico, tenuto conto della vita residua del discutendo finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) ed applicando il criterio misto (*pro rata temporis* per gli oneri sopra riconosciuti come *recurring* e curva degli interessi per quelli sopra qualificati come *up front*), risulta che gli importi da retrocedere alla ricorrente erano pari: ad euro 128,13 per le commissioni di attivazione, ad euro 186,65 per le commissioni di gestione, ad euro 77,22 per le spese di istruttoria, ad euro 96,37 per le commissioni rete esterna e ad euro 360,00 per i costi incasso rate.

Non sfugge al Collegio che alla ricorrente sono stati già stornati per i prefati oneri euro 55,36 ed euro 360,00 in conteggio estintivo e sono stati, altresì, già rimborsati euro 101,55 mediante assegno circolare del 5/3/2019 (cfr. Doc. 5 allegato alle controdeduzioni).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Detraendo, dunque, siffatti abbuoni dalle sopra indicate somme che sarebbero state dovute, deve, di conseguenza, riconoscersi che le domande della ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per il residuo complessivo importo di euro 331,46, oltre interessi legali dalla data reclamo.

E' in tale ultima misura che l'incoato ricorso va, perciò, parzialmente accolto.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 331,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI